

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Art. 7.

(Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).

La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal primo presidente della Corte di appello del distretto, nella sede stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente.

Lo stesso primo presidente può ordinare con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.